

DELIBERA N. 182/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEO 1 S.R.L. (ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "IES TV") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMA
2 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 19 recante *"Istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 1 marzo 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni da parte della società Video 1 S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Ies Tv, avente sede in Roma, in Piazza Scansano, 8, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 4 ottobre 2011; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato *“la sussistenza, nei fatti rilevati, della violazione dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, da parte della società Video 1 S.r.l., [...] esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Ies Tv”*;

VISTO l'atto – CONT. 1/2012 – del 22 marzo 2012 e notificato in data 27 marzo 2012 che contesta alla società Video 1 S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Ies Tv, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 4 ottobre 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, in data 12 giugno 2012, in considerazione del fatto che *“il Comitato ha ravvisato che in data 4 ottobre 2011 venivano trasmessi n. 2 messaggi pubblicitari sprovvisti della scritta pubblicità nel corso degli stessi. [...]”*, di *“formulare proposta di sanzione”* relativamente alla giornata del 4 ottobre 2011, per la violazione dell' articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni: *“Le emittenti televisive*

sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell’Autorità, di concordare con la proposta formulata dal Corecom Lazio, in quanto meritevole di accoglimento con riferimento al mancato inserimento della scritta “pubblicità” di cui all’articolo 3, comma 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, poiché dalla visione dello spot pubblicitario, non risulta la scritta “pubblicità” identificante il contenuto promozionale dei messaggi;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Video 1 S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Ies Tv, avente sede in Roma, in Piazza Scansano n. 8, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 4 ottobre 2011, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni possa trovare accoglimento nel senso sopra specificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato che la violazione non è soggetta a ricorrere nel tempo;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell’agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale, per violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni in quanto, in relazione ai due messaggi pubblicitari trasmessi in data 4 ottobre 2011, aventi rispettivamente ad oggetto i servizi offerti dall'Hotel "Blanc et Noir" e dall'Hotel "Castello Orsini" entrambi sprovvisti della scritta pubblicità nel corso degli stessi, l'unità evento presa in considerazione è un unico break pubblicitario nel corso della stessa giornata di programmazione, ritenendo così di disattendere la proposta di sanzione del Corecom Lazio pari a euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) ossia a due volte il minimo edittale per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Video 1 S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Ies Tv, avente sede in Roma, in Piazza Scansano n. 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 182/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 182/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

